

Legge regionale 16 marzo 1994, n.24

Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Suppressione dei relativi consorzi.

TITOLO I

ENTI - PARCO - ORGANI

ARTICOLO 1

(Istituzione dell'Ente-Parco Regionale della Maremma e dell'Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli)

1. Sono istituiti, ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991 n. 34, gli enti di diritto pubblico denominati "Ente-Parco Regionale della Maremma" e dell'Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli". Detti Enti, tramite la gestione e la programmazione, garantiscono il conseguimento delle finalita' del Parco della Maremma e del Parco di Migliarino S. Rossore e Massaciuccoli, gia' istituiti e delimitati dalle leggi regionali 56-75, n. 65 e 13-12-1979, n. 61 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2

(Statuto)

1. Gli enti adottano un proprio statuto che, ai sensi dell'art. 24 della L. 6 dicembre 1991, n. 34 ed in conformita' con i principi della presente legge, in particolare prevede:

- a) la sede dell'ente;
- b) le modalita' di composizione e di nomina degli organi, di convocazione e di funzionamento degli stessi, nonche' i loro compiti;
- c) la rappresentativita' degli Enti locali componenti la Comunita' del Parco, in rapporto ai rispettivi territori e popolazione interessati dalle aree del Parco medesimo, nonche' la relativa partecipazione al finanziamento dell'Ente-Parco;
- d) le modalita' di nomina ed i compiti del direttore e del comitato scientifico;
- e) le modalita' di partecipazione popolare e le forme di pubblicita' degli atti.

2. In sede di prima applicazione, lo Statuto e' adottato dalla Comunita' del Parco entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni. Le successive modifiche allo Statuto sono adottate dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 6, quinto comma, previo parere della Comunita' del Parco, ferma l'approvazione su proposta della Giunta, da parte del Consiglio regionale.

3. Lo Statuto e' pubblicato sul BURT ed acquista efficacia alla data della pubblicazione.

ARTICOLO 3 (Organi dell'Ente-Parco)

1. Sono organi degli enti-parco: il Presidente, il Consiglio direttivo, il collegio dei revisori, la comunita' del parco.

ARTICOLO 4 (Requisiti e incompatibilita')

1. Ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, devono essere designati soggetti che abbiano esperienza, comprovata da adeguato curriculum, in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale, con particolare riferimento a realta' omogenee rispetto a quelle del Parco per cui si devono deliberare le nomine.

2. L'ufficio di Presidente e di membro componente il Consiglio direttivo e' incompatibile con quello di Deputato al Parlamento europeo o nazionale; Consigliere regionale, o provinciale, o comunale, nonche' con quello di Sindaco o Assessore comunale; Presidente o Assessore provinciale; Presidente o Assessore di Comunita' montana.

ARTICOLO 5 (Presidente)

1. Il Presidente e' nominato dal Consiglio regionale sulla base di un elenco di almeno 5 nominativi designati dalla Comunita' del Parco.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente-parco, ne coordina l'attivita', convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

ARTICOLO 6 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo e' composto dal Presidente e da un numero di membri, determinato dallo Statuto del Parco, di sei, otto o dieci componenti.

2. I membri componenti il Consiglio direttivo sono nominati dal Consiglio regionale con le seguenti modalita':

a) elezione, con voto limitato a uno, di due membri qualora il numero corrisponda a sei, ovvero elezione di tre membri, con

voto limitato a due negli altri casi;

b) approvazione delle designazioni effettuate dalla Comunità del Parco per i restanti membri.

3. Al fine delle nomine di cui al comma 2, lettera b), la Comunità del Parco è tenuta a designare:

a) un membro scelto da un elenco contenente almeno cinque nomi segnalati dalle Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) un membro scelto da un elenco contenente almeno cinque nomi segnalati dalla Accademia Nazionale dei Lincei, dalla Società Botanica italiana, dall'Unione Zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle Università degli studi con sede in Toscana.

4. Il Consiglio direttivo può eleggere al proprio interno uno o più Vice Presidenti ed una Giunta esecutiva secondo le modalità e con le funzioni stabilite dallo Statuto.

5. Il Consiglio direttivo adotta le modifiche dello Statuto, il piano per il parco, il regolamento del parco, il bilancio, il conto consuntivo, adotta ed approva i piani di gestione ed esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto o da questo non attribuite ad altri organi.

ARTICOLO 7

(Comunità del Parco)

1. La Comunità del Parco è composta dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province nei cui territori sono ricomprese le aree del parco medesimo, ciascuno con la rappresentatività prevista dallo Statuto.

2. La Comunità del Parco, oltre alle attribuzioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, svolge funzioni consultive e propositive per l'Ente. In particolare esprime parere sulle modifiche allo Statuto, sul regolamento e sul piano del Parco, sui piani di gestione, sul bilancio e sul conto consuntivo. La Comunità del Parco adotta altresì il piano di sviluppo economico e sociale del Parco e vigila sulla sua attuazione.

ARTICOLO 8

(Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Due revisori sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno, il terzo è designato dal Ministero del Tesoro.

2. Il Collegio e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Il Collegio nomina, nella sua prima seduta, il Presidente scelto tra i propri membri.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente e ne controlla la gestione finanziaria, rimettendo ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione stessa ed avanzando, se ritenuto necessario, osservazioni e rilievi al Presidente dell'Ente e alla Giunta regionale.

ARTICOLO 9

(Comitato scientifico)

1. Al fine di garantire all'amministrazione del parco un adeguato supporto tecnico-scientifico, e' istituito il comitato scientifico del parco.

2. Il Comitato scientifico e' composto da un numero di esperti determinato dallo Statuto del Parco ed e' nominato dal Consiglio direttivo dell'Ente, in modo da assicurare la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche, ambientali e territoriali, sulla base di elenchi nominativi segnalati dalle Universita' degli Studi con sede in Toscana e dal Consiglio nazionale delle ricerche fra i docenti delle facolta' scientifiche.

3. Il comitato scientifico esercita i compiti previsti dallo Statuto e, in particolare, provvede ad esprimere in rapporto alle proprie competenze, parere obbligatorio sul piano per il parco, sul regolamento, sui piani di gestione, sul piano pluriennale economico-sociale e, a richiesta degli organi dell'ente e del direttore, su ogni altra questione per la quale si ritenga necessario il parere del comitato.

4. Il comitato scientifico propone iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica ed informazione ambientale.

ARTICOLO 10

(Primo insediamento degli organi degli enti-Parco)

1. Ai fini del primo insediamento degli organi degli enti-parco si applicano le seguenti disposizioni:

a) fino alla pubblicazione dello Statuto, la Comunita' del parco e' presieduta e convocata dal Sindaco del Comune in cui hanno sede i Consorzi di gestione dei Parchi gia' istituiti con le leggi regionali 13-12-1979, n. 61 e 5-6-1975, n. 65 e successive modificazioni. La prima riunione della comunita' del parco e' convocata entro quindici giorni dall'entrata in

vigore della presente legge;

- b) le designazioni di cui all'art. 5 e 6 per la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo, devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello Statuto; il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e del Consiglio direttivo nei trenta giorni successivi; si applicano, nel caso le nomine non siano state deliberate almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine di trenta giorni, l'art. 2 quarto comma, e l'art. 3 della LR 30 dicembre 1992, n. 61;
- c) il Collegio dei revisori e' costituito entro novanta giorni dalla pubblicazione dello Statuto; si applicano, nel caso le nomine non siano state deliberate almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine, l'art. 2, quarto comma, e l'art. 3 della LR 30 dicembre 1992, n. 61; qualora a tale data il registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27-1-1992, n. 88, non sia ancora operativo, la nomina dei membri di competenza regionale e' effettuata tra soggetti che rivestono da almeno cinque anni la qualifica di dirigente della Regione o degli enti locali ed in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro medesimo, nel

rispetto della legge di disciplina delle attivita' extra-impiego dei dipendenti della Regione Toscana;

- d) il comitato scientifico e' nominato entro sessanta giorni dalla costituzione del consiglio direttivo; se il Consiglio direttivo non procede alla nomina del Comitato scientifico almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine, la competenza e' trasferita al Presidente del Parco, il quale deve comunque provvedere entro tale termine.

ARTICOLO 11

(Durata in carica e rinnovo degli organi dell'Ente e del Comitato Scientifico e indennita')

1. Gli organi dell'Ente e il Comitato Scientifico durano in carica quattro anni decorrenti dalla nomina e sono rinnovati a norma della LR 30 dicembre 1992, n. 61 o della disciplina organica emanata ai sensi dell'art. 1 della predetta legge.
2. L'ente-parco determina l'ammontare dell'indennita' mensile di carica spettante al presidente, ai componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori nonche' l'ammontare dell'indennita' di presenza spettante i componenti del comitato scientifico e della comunita' del parco.

ARTICOLO 12

(Direttore)

1. Il direttore e' nominato dal Presidente dell'ente previa selezione pubblica.

2. I rapporti tra l'ente ed il direttore sono regolati con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.

3. Il direttore dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo, dirige e coordina il personale del parco, sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

<TITOLO II>

<PIANI>

ARTICOLO 13

(Piano per il parco)

1. I piani territoriali di coordinamento del parco regionale della Maremma e del Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, già approvati, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio regionale 28-7-1977, n. 431 e 12-12-1989, n. 616 e successive modificazioni, sono strumenti di attuazione delle finalità dei Parchi medesimi, ai sensi dell'art. 25, primo comma, della L. 6 dicembre 1991, n. 394 ed assumono la denominazione di piano per il Parco.

2. Essi hanno valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello ed hanno efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti.

3. Le aree contigue di cui all'art. 32 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 sono individuate dai piani per il Parco di cui al comma 1 ed ivi definite aree esterne.

4. Per le aree contigue di cui al comma 3, i piani per il Parco dettano, per le materie di cui all'art. 32, comma 1, L. 6 dicembre 1991, n. 394 specifiche direttive cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al Parco.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 sono adottate sentiti gli enti locali interessati; qualora non vi sia accordo, la delibera di adozione del piano deve darne atto.

6. Le disposizioni del piano del Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, nelle aree contigue al parco, limitatamente alle materie paesaggistiche, urbanistiche ed edilizie, si sostituiscono alle disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici locali.

ARTICOLO 14

(Procedura di approvazione delle modifiche ai piani per i parchi)

1. Il piano per il parco di cui al precedente articolo può essere modificato o nuovamente adottato dal consiglio direttivo dell'ente, previo parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico.

2. La delibera di adozione del nuovo piano o della modifica al piano, entro dieci giorni dalla sua esecutività, è depositata nelle segreterie di tutti i comuni territorialmente interessati per trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante inserzione sul bollettino ufficiale della regione Toscana.

3. Entro il termine di cui al comma precedente, chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte, che vengono trasmesse, entro i successivi venti giorni, dall'ente-parco alla giunta regionale unitamente alle proprie controdeduzioni.

4. Dalla data della delibera di adozione si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3-11-1952, n. 1902 e alla legge regionale 30-8-1989 n. 54.

5. Le modifiche al piano o il nuovo piano sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, entro centoventi giorni dal ricevimento del piano da parte della giunta regionale. Il piano approvato è pubblicato per estratto sul BURT.

6. Qualora entro due anni decorrenti dalla pubblicazione degli atti con cui si modificano i vigenti piani territoriali dei parchi in attuazione del quarto comma del precedente articolo le discipline ed i regolamenti degli enti locali non siano stati adeguati, la Giunta regionale, anche su segnalazione dell'ente-parco, provvede in via sostitutiva previa diffida ad adempiere entro un congruo termine.

ARTICOLO 15

(Regolamento del parco)

1. Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, gli enti dei parchi regionali di cui alla presente legge adottano, nel rispetto del piano per il parco, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco. A detto regolamento si applicano le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 11 della legge 6-12-1991, n. 394. Il regolamento è adottato tenuto conto dei regolamenti d'uso dei parchi vigenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, i quali vengono sostituiti dal regolamento di cui al presente articolo.

2. Il regolamento è adottato dal consiglio direttivo, previo

parere della comunità del Parco e del comitato scientifico, ed è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta. Si applica a tal fine il secondo comma dell'art. 11 della LR 31-12-1984, n. 74 e successive modificazioni.

3. Scaduti i termini di cui al primo comma, la giunta regionale diffida l'ente inadempiente ad adottare il regolamento entro un ulteriore congruo termine, decorso inutilmente il quale il regolamento è adottato dalla giunta regionale entro centoventi giorni dalla scadenza del termine, ed è approvato dal consiglio regionale ai sensi del precedente comma.

4. Il regolamento acquista efficacia dopo novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle degli enti locali tenuti alla loro applicazione.

ARTICOLO 16 (Piani di gestione)

1. Nel quadro delle indicazioni dei piani per i parchi di cui all'art. 13 e del regolamento di cui all'art. 15 gli enti perseguono le finalità istitutive del parco attraverso piani di gestione aventi efficacia di piani particolareggiati. Essi interessano l'area soggetta al piano del parco e devono contenere l'indicazione della loro durata.

2. I piani di gestione sono adottati dal consiglio direttivo, previo parere della comunità del parco e del comitato scientifico. Il piano, entro dieci giorni dalla sua adozione, è depositato presso le segreterie dei comuni e delle province i cui territori sono ricompresi nell'area del parco, per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

3. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

4. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni e osservazioni. Scaduto tale termine, il consiglio direttivo approva i piani di gestione.

ARTICOLO 17 (Piano pluriennale economico-sociale)

1. Nel rispetto delle finalità istitutive del parco, delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento e dei piani di gestione, l'ente promuove iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della

collettività residente all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. Per i fini di cui al precedente comma l'ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti, ai fini della realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il piano prevede le modalità di attuazione ivi compresi anche gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8-6-1990, n. 142.

3. Per il perseguimento delle finalità del piano economico e sociale, l'ente-parco può concedere, con specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

ARTICOLO 18

(Piano pluriennale economico-sociale. Procedura di approvazione)

1. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto la comunità del parco, previo parere del consiglio direttivo e del comitato scientifico e tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, adotta il piano pluriennale economico-sociale. Il piano è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, entro tre mesi dal ricevimento della proposta stessa da parte della Regione.

2. Il piano pluriennale economico-sociale può essere aggiornato annualmente con le procedure di cui al presente articolo, in collegamento con il bilancio annuale.

ARTICOLO 19

(Uso della tenuta presidenziale di San Rossore)

1. Per il coordinamento delle specifiche finalità pubbliche connesse con la destinazione e l'uso della tenuta presidenziale di San Rossore, il piano per il parco, il regolamento, il piano pluriennale economico-sociale ed i piani di gestione, sono concordati con il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, limitatamente alle prescrizioni concernenti la tenuta stessa.

ARTICOLO 20

(Concessione ed autorizzazione nell'area soggetta al piano del parco)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco è subordinato al preventivo nulla-osta dell'ente-parco. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della L. 6

dicembre 1991 n. 394.

2. Il nulla-osta di cui al precedente comma, solo nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, tiene luogo, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, dell'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al RD 30-12-1923, n. 3267 e dell'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29-6-1939, n. 1497 e 8-8-1985, n. 431; ai sensi e per gli effetti di cui al nono comma dell'art. 82 del DPR 24-7-1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 della L. 8-8-1985, n. 431, il suddetto nulla-osta e' trasmesso al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

ARTICOLO 21

(Espropriazione)

1. L'Ente-parco, ai sensi della LR 13 agosto 1984, n. 50 richiede al Comune competente l'espropriazione di terreni e di immobili necessari per la realizzazione delle finalita' del Parco.

2. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.

TITOLO III

VIGILANZA - PERSONALE - PATRIMONIO

ARTICOLO 22

(Atti soggetti ad approvazione del consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, oltre agli atti espressamente previsti dalla presente legge, approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'ente-parco.

ARTICOLO 23

(Controllo sugli atti)

1. Il controllo di legittimita' sugli atti dell'Ente e' esercitato dal Comitato regionale di controllo istituito con legge regionale 7 luglio 1992, n. 31.

2. Sono esclusi da tale controllo gli atti dell'Ente soggetti all'approvazione del Consiglio regionale ai sensi della presente legge, nonche' gli atti meramente esecutivi di provvedimenti gia' adottati e perfezionati ai sensi di legge e quelli privi di carattere dispositivo.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sul procedimento di cui al Titolo I, sezione II, della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31.

ARTICOLO 24

(Vigilanza e commissariamento)

1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'ente-parco.

2. Nell'esercizio di tale potere la giunta:

- a) dispone ispezioni e nomina funzionari a cio' demandati;
- b) provvede, previa diffida agli organi dell'ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando l'ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

3. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive regionali il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera lo scioglimento degli organi dell'ente e nomina un commissario straordinario che gestisce l'ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi che, nel rispetto delle procedure della presente legge, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento.

ARTICOLO 25

(Personale)

1. Per ciascuno degli Enti-Parco e' istituito un apposito ruolo del personale.

2. Al personale degli Enti-Parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli Enti locali.

3. Le piante organiche degli Enti-Parco sono provvisoriamente definite in misura pari alle dotazioni organiche dei Consorzi, gia' istituiti ai sensi delle leggi regionali 5 giugno 1975, n. 65 e 13 dicembre 1979, n. 61, come rideterminate ai sensi dell'art. 3, sesto comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. Il personale di ruolo dei consorzi di cui al terzo comma e' trasferito nel ruolo del rispettivo Ente-Parco a far data dalla pubblicazione dello Statuto dell'Ente.

5. Entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio direttivo dell'Ente-Parco adotta, previa verifica dei carichi di lavoro, una proposta di ridefinizione degli uffici e della pianta organica in conformita' ai principi e ai criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e nei limiti delle disponibilita' di bilancio. La ridefinizione degli uffici e delle piante organiche e' approvata dal Consiglio regionale su iniziativa della Giunta.

6. Alla copertura dei posti che risultino vacanti a seguito dell'approvazione delle piante organiche secondo quanto previsto al quinto comma o resi disponibili per cessazioni dal servizio, si provvede prioritariamente mediante ricorso all'attivazione di

procedure di mobilità di personale della Regione e di Comuni e Province ai sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLO 26

(Patrimonio, contabilità e contratti)

1. Gli enti-parco hanno un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni, eredità, legati.

2. La Regione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16-5-1991 n. 20, e gli enti locali ricompresi nell'area del parco possono mettere a disposizione degli enti-parco i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del parco.

3. Gli enti gestiscono la propria attività secondo le norme degli enti locali in materia di contratti, demanio, patrimonio, economato e contabilità, in quanto applicabili.

ARTICOLO 27

(Entrate degli enti-parco)

1. Costituiscono entrate degli enti da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari della Regione e degli altri enti pubblici;
- b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4 lett. d) della L. 6 dicembre 1991 n. 394 ed altri eventuali contributi dello Stato;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'ente;
- g) i proventi di attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'ente;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente.

ARTICOLO 28

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di spesa a carico della Regione derivanti dall'art. 27 lettera a), e decorrenti dall'anno 1994, si fa fronte da tale anno con legge di bilancio.

TITOLO IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 29

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano per il parco, dai piani di gestione, dal regolamento e da ogni altra disposizione degli enti-parco e' affidata al personale di sorveglianza del parco, appositamente individuato nel regolamento e nella pianta organica dell'ente cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18-6-1931, n. 773.

2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge, tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, nonche' gli ufficiali ed agenti del Corpo Forestale dello Stato, previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 27, secondo comma, della legge 6-12-1991, n. 394.

3. Restano ferme le funzioni di vigilanza esercitate dal Corpo Agenti di Vigilanza, Antincendio e Protezione Civile dei Consorzi dei parchi, ai cui operatori e' stata riconosciuta la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. A tali operatori si applicano le disposizioni di cui alla LR 9-3-89, n. 17, concernente le norme in materia di polizia municipale.

ARTICOLO 30

(Sanzioni amministrative)

1. Alla violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al piano territoriale, al regolamento, ai piani di gestione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 600.000 a un massimo di L. 6.000.000 per le zone ricomprese nel parco e da L. 400.000 a L. 4.000.000 per le aree contigue. In caso di violazione di altre disposizioni dell'ente-parco si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.

2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui alla LR 12-11-1993, n. 85.

ARTICOLO 31

(Sospensione e riduzione in pristino)

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al precedente articolo, il presidente del parco, qualora venga esercitata un'attivita' in difformita' dalla presente legge, dal piano, dal regolamento, dai piani di gestione dispone l'immediata sospensione dell'attivita' medesima ed ordina la riduzione in pristino e la eventuale ricostituzione di specie vegetali o

animali con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Si applicano altresì le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 32 (Norma transitoria)

1. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta, nomina un commissario straordinario per la gestione transitoria del Parco della Maremma e un commissario straordinario per la gestione transitoria del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Detti commissari svolgono i loro compiti secondo le norme contenute nelle LLRR 5-6-1975, n. 65 e 13-12-1979, n. 61 e successive modificazioni ed avvalendosi dei Comitati scientifici istituiti in base alle suddette leggi.

2. I suddetti commissari provvedono altresì a predisporre lo stato di consistenza dei beni di proprietà dei consorzi, la ricognizione dei rapporti attivi e passivi e l'elenco del personale dei consorzi con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulla carriera pregressa.

3. A far data dalla nomina dei commissari straordinari, dei parchi di cui alla presente legge cessano di esercitare le proprie funzioni i presidenti, l'assemblea ed il consiglio dei parchi istituiti con le leggi regionali di cui al precedente comma.

4. Alla data di pubblicazione dello Statuto degli enti sono abrogati gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della LR 5-6-1975, n. 65 e gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della LR 13 dicembre 1979, n. 61 e successive modificazioni e sono soppressi i consorzi istituiti in base alle stesse leggi regionali. I rapporti giuridici pendenti, i beni e il personale dei consorzi sono trasferiti agli enti-parco; a tal fine gli atti di cui al secondo comma sono sottoscritti dal commissario straordinario e dal presidente dell'ente-parco e costituiscono titolo per le volture catastali dei beni.